



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lotto 8

CIG Z5D1B2C663

POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Gardone Riviera

e

Società assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24	del 31-12-2016
Alle ore 24	del 31-12-2020

Con scadenza dei periodi di assicurazione
Successivi al primo fissati

Alle ore 24 di ogni	31-12
---------------------	-------



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Definizioni:

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione	il Comune di Gardone Riviera, Assicurato e Contraente della polizza
Assicurato:	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;
Contraente:	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;
Società	la Compagnia assicuratrice
Broker:	la Società San Lorenzo srl
Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova e regola la assicurazione;
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta gli importi di danno inferiori alla franchigia non sono rimborsabili e quelli superiori sono ridotti della misura della franchigia;
Scoperto:	il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile;
Sinistro:	l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro;
Liquidazione del danno:	la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Regola proporzionale:	quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Apparecchiatura elettronica:	qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato, da solo o quale componente di altra apparecchiatura o impianto, per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso. Relativamente alle apparecchiature elettroniche che per la loro destinazione d'uso sono poste all'aperto, sono da ricomprendere nella definizione – e quindi assicurati – anche gli accessori e/o gli alloggi da esse utilizzate.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Condizioni generali di assicurazione

SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell'indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell' art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio alla presente applicazione ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Art.5 - Recesso a seguito di sinistro

Avvenuto il sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento. In caso di recesso esercitato dalla Società, questa sarà tenuta a rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Art.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.11 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.12 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.14 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo San Lorenzo Broker srl.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

Art.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni particolari dell'assicurazione

Art. 16: Beni assicurati

I beni assicurati sono gli impianti, le macchine d'ufficio e altre apparecchiature e componenti elettroniche di proprietà della Amministrazione, o di proprietà di terzi e ad essa in locazione, comodato, uso:

- 1) posti all'interno delle sedi dell'Amministrazione od altre sedi usate dalla stessa o da altri Enti
- 2) installati su veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione od altri Enti, Associazioni o Istituzioni convenzionati o ad essa collegati
- 3) ovunque posti se destinati, per la loro natura, ad un impiego mobile
- 4) posti, per la loro destinazione d'uso, all'aperto.

Art. 17 Oggetto dell'assicurazione

Oggetto dell'assicurazione sono:

- a) i danni materiali diretti e materiali consequenziali ai beni di cui al precedente art.16 - Beni assicurati - , verificatisi in conseguenza di un qualunque evento non espressamente escluso dal successivo art.20 – Esclusioni - , anche se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti, dirigenti, amministratori.

Sono inoltre compresi i guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, della Amministrazione stessa o di terzi, così come quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze.

Art. 18: Risarcimenti - Limitazioni di garanzia – Scoperti e franchigie

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, salvo quanto precisato al successivo art.19 Costituzione del premio e regolazione annuale, il valore complessivo assicurato per ciascuna partita.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

L'Amministrazione è esonerata dalla identificazione dei singoli beni assicurati e del corrispondente valore unitario.

In caso di sinistro la presente polizza non interviene per quella parte di danno che viene risarcita (pur se con eventuali franchigie e/o scoperti) da eventuali altre coperture assicurative stipulate dalla Amministrazione a tutela del medesimo bene.

Art. 19: Deroga alla regola proporzionale

La Società riterrà assicurati i beni di cui alle partite Beni senza applicazione della regola proporzionale anche se in caso di sinistro il valore complessivo della partita interessata risulti superiore al valore assicurato nella misura massima del 20% (venti per cento).

Art. 20: Esclusioni

La Società in ogni caso non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni
- b) verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) da usura, logorio, corrosione, deperimento direttamente connessi all'uso del bene
- d) per i quali deve rispondere il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate
- e) per l'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate
- f) per montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione
- g) attribuibili a difetti noti all'Amministrazione all'atto della stipulazione della polizza
- h) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario
- i) a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate
- j) la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dalla Amministrazione.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Inoltre:

k) relativamente ai danni conseguenti a furto sono esclusi:

- A) per i beni di cui al punto 1. dell'art.16) Beni assicurati - , gli eventi verificatisi senza che l'autore del reato si sia introdotto nei locali o immobili mediante: scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, e/o lucernari apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici ,o per via diversa da quella destinata al transito ordinario, se non con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale, in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
- B) per i beni di cui al punto 2.dell'art.16, i casi in cui siano installati sul veicolo in parti dello stesso non protette da serratura;
- C) per i beni di cui al punto 3 dell'art.16, i casi in cui, trovandosi i beni in una delle situazioni previste alle precedenti lett. k/A e k/B, non si ravvisino le medesime modalità di esecuzione del reato;

Art.21: Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società, per il tramite del broker, entro 10 giorni lavorativi dall'evento o da quanto l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione circostanziata delle cause che lo determinarono.

L'Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

L'Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, ne farà immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria trasmettendone copia alla Società unitamente alla denuncia del sinistro.

Art. 22: Determinazione del danno

L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato intendendo per tale:

1) per i danni ai beni di cui al precedente punto 1 dell'art. 16) – Beni assicurati:

- in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
- in caso di danno totale:
 - per i beni con vetustà non superiore a 5 (cinque) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori prestazioni,
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso;

2) per i danni di cui ai punti 2, 3, e 4 dell'art 16) Beni assicurati, entro il limite delle somme assicurate con le modalità definite al punto 1).

Art. 23: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all'Amministrazione una proposta di liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della proposta.

Eventuali eccezioni, riserve o rifiuti di garanzia, o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare del risarcimento richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Amministrazione entro i 60 giorni di cui al primo comma, ed in ogni caso dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Art. 24: Procedure per la valutazione del danno – Controversie

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza la Amministrazione.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Art. 25: Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Scoperti e franchigie.

Per ogni sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.

Somme assicurate

Per i beni di cui all'articolo 16 paragrafo 1	€	80.000,00
Per i beni di cui all'articolo 16 paragrafi 2, 3 e 4	€	10.000,00

LA CONTRAENTE

LA SOCIETA'